

Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA)

Disegno

del

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2002²,
decreta:*

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge introduce un sistema d'informazione che serve al trattamento dei dati personali del settore degli stranieri e dell'asilo.

² Sono fatti salvi gli articoli 22b, 22c, 22f, 22g e 25c della legge federale del 26 marzo 1931³ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), gli articoli 96-100a e 102 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998⁴ (legge sull'asilo) nonché gli articoli 49a e 49b della legge del 29 settembre 1952⁵ sulla cittadinanza.

Art. 2 Tenuta del sistema d'informazione

Ai fini dell'adempimento dei loro compiti legali, l'Ufficio federale degli stranieri e l'Ufficio federale dei rifugiati gestiscono congiuntamente un sistema d'informazione.

Art. 3 Scopo del sistema d'informazione

¹ Il sistema d'informazione serve al trattamento uniforme dei dati relativi all'identità degli stranieri, incluse le persone del settore dell'asilo.

² Il sistema coadiuva l'Ufficio federale degli stranieri nell'adempimento dei seguenti compiti:

- a. la gestione dei dossier delle persone registrate;
- b. il rilascio di permessi per le persone registrate;

¹ RS 101
² FF 2002 4181
³ RS 142.20
⁴ RS 142.31
⁵ RS 141.0

- c. il controllo delle condizioni d'entrata e di dimora degli stranieri giusta le disposizioni della LDDS⁶ nonché dell'accordo del 21 giugno 1999⁷ tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (accordo sulla libera circolazione);
- d. il rilascio e il controllo dei visti;
- e. l'attribuzione di contingenti ai Cantoni;
- f. l'organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione degli stranieri;
- g. i compiti di cui alla legge sulla cittadinanza del 29 settembre 1952⁸;
- h. la registrazione dei dati personali concernenti misure di respingimento;
- i. l'applicazione dell'accordo sulla libera circolazione.

³ Il sistema coadiuva l'Ufficio federale dei rifugiati nell'adempimento dei seguenti compiti:

- a. la gestione dei dossier delle persone registrate;
- b. il rilascio di documenti di viaggio svizzeri nonché di permessi per le persone registrate;
- c. l'acquisizione di documenti di viaggio e l'organizzazione della partenza nell'ambito delle procedure di espulsione e di allontanamento;
- d. il rimborso dei costi di assistenza sociale sopportati dai Cantoni giusta la legge sull'asilo;
- e. l'organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione delle persone del settore dell'asilo;
- f. la valutazione delle misure socio-politiche sostenute dall'Ufficio federale dei rifugiati;
- g. l'applicazione dell'obbligo di rimborso e di garanzia giusta gli articoli 85-87 della legge sull'asilo⁹.

⁴ Il sistema serve inoltre all'allestimento di statistiche, al controllo della procedura e dell'esecuzione e alla tenuta della contabilità.

Art. 4 Contenuto del sistema d'informazione

¹ Il sistema d'informazione contiene:

- a. dati concernenti l'identità delle persone registrate;
- b. dati concernenti i compiti specifici delle autorità di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3.

⁶ RS **142.20**

⁷ RS **0.142.112.681**; RU **2002** 1529

⁸ RS **141.0**

⁹ RS **142.31**

² Nel sistema d'informazione possono essere trattati segnatamente dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità giusta l'articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 1992¹⁰ sulla protezione dei dati (LPD), nella misura in cui ciò sia indispensabile all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3.

Art. 5 Responsabilità

¹ L'Ufficio federale degli stranieri e l'Ufficio federale dei rifugiati condividono la responsabilità della sicurezza del sistema d'informazione.

² L'Ufficio federale competente secondo l'articolo 3 capoverso 2 o 3 garantisce la legalità del trattamento dei dati personali nella sua sfera di competenza.

Art. 6 Diritto d'accesso e diritto alla rettifica

¹ Le richieste d'accesso ai dati personali (art. 8 LPD¹¹) e di rettifica (art. 5 cpv. 2 LPD) vanno indirizzate all'Ufficio federale competente giusta l'articolo 3 capoversi 2 o 3.

² L'articolo 25 LPD disciplina i ricorsi. Questi ultimi vanno indirizzati all'Ufficio federale competente giusta l'articolo 3 capoversi 2 o 3.

Sezione 2: Trattamento dei dati

Art. 7 Autorità competenti

¹ L'Ufficio federale degli stranieri e l'Ufficio federale dei rifugiati, in collaborazione con i servizi federali di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere e e f e capoverso 2 lettera e nonché con i Cantoni, trattano nel sistema d'informazione i dati personali relativi alla loro sfera di competenza.

² Si accertano dell'esattezza dei dati personali da essi trattati (art. 5 LPD¹²).

³ Secondo l'accordo del 6 novembre 1963¹³ tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell'ambito di quest'ultima, le autorità del Principato del Liechtenstein in materia di stranieri sono considerate autorità cantonali.

⁴ Il Consiglio federale determina quali dati personali possono essere trattati nel sistema dalle autorità di cui al capoverso 1.

¹⁰ RS 235.1

¹¹ RS 235.1

¹² RS 235.1

¹³ RS 0.142.115.143

Art. 8 Dati relativi a ricorsi

Le autorità federali cui compete la trattazione di ricorsi inerenti al settore degli stranieri e dell'asilo trasmettono regolarmente in forma elettronica, all'Ufficio federale degli stranieri e all'Ufficio federale dei rifugiati, i dati concernenti il deposito e l'evasione dei ricorsi.

Sezione 3: Accesso al sistema d'informazione

Art. 9 Procedura di richiamo

¹ L'Ufficio federale degli stranieri può permettere l'accesso con procedura di richiamo ai dati che ha trattato o che ha fatto trattare nel sistema di informazione alle seguenti autorità:

- a. autorità cantonali e comunali in materia di stranieri, autorità cantonali di polizia, quelle preposte al mercato del lavoro e alla cittadinanza, per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché alle autorità cantonali di polizia, per l'identificazione di persone;
- b. autorità federali preposte all'asilo, per l'adempimento dei loro compiti giusta la legge sull'asilo¹⁴ e la LDDS¹⁵;
- c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna e di polizia:
 1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'extradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse e controllo delle registrazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995¹⁶;
 2. per la verifica delle misure di respingimento a tutela della sicurezza interna ed esterna della Svizzera giusta la legge federale del 21 marzo 1997¹⁷ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
- d. autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi interposti presso di esse;
- e. posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e il Corpo delle guardie di confine, per il controllo d'identità e il rilascio di visti eccezionali;
- f. rappresentanze svizzere all'estero e missioni svizzere, per l'esame delle richieste di visto e per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito della cittadinanza svizzera;

¹⁴ RS 142.31

¹⁵ RS 142.20

¹⁶ RS 172.213.61

¹⁷ RS 120

- g. Segretariato di Stato e Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, per l'esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri;
- h. Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;
- i. autorità fiscali cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte.

² L'Ufficio federale dei rifugiati può permettere l'accesso diretto con procedura di richiamo ai dati che ha trattato o che ha fatto trattare nel sistema di informazione alle seguenti autorità:

- a. autorità cantonali e comunali in materia di stranieri, autorità cantonali di polizia, di assistenza sociale e quelle preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché alle autorità cantonali di polizia, per l'identificazione di persone;
- b. autorità federali competenti in materia di stranieri, per l'adempimento dei loro compiti giusta la LDDS;
- c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna e di polizia:
 - 1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995 e valutazione dell'indegna ai sensi dell'articolo 53 della legge sull'asilo,
 - 2. per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 99 della legge sull'asilo;
- d. autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi giusta la legge sull'asilo;
- e. posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e il Corpo delle guardie di confine, per il controllo d'identità e il rilascio di visti eccezionali;
- f. Controllo federale delle finanze, per la vigilanza finanziaria;
- g. Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;
- h. autorità fiscali cantonali, per i loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte.

Art. 10 Concessione dell'accesso

¹ La decisione relativa alla concessione dell'accesso al sistema d'informazione alle autorità di cui all'articolo 9 spetta all'Ufficio federale degli stranieri e all'Ufficio federale dei rifugiati, ciascuno nell'ambito della rispettiva sfera di competenza di cui all'articolo 3 capoversi 2 o 3.

² I collaboratori delle autorità aventi diritto all'accesso possono accedere, su richiesta, esclusivamente ai dati necessari all'adempimento dei loro compiti giusta l'articolo 9.

Art. 11 Concessione dell'accesso a terzi incaricati

¹ Se l'Ufficio federale degli stranieri, l'Ufficio federale dei rifugiati o le autorità partecipanti al sistema d'informazione di cui all'articolo 7 capoverso 1 affidano a un terzo, in virtù di un'autorizzazione legale, l'adempimento di compiti giusta la LDDS¹⁸, la legge sull'asilo¹⁹ o la legge sulla cittadinanza²⁰, l'Ufficio federale competente ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 o 3 può concedere a questo terzo l'accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati personali trattati nel sistema d'informazione necessari all'adempimento dei suoi compiti legali.

² L'Ufficio federale competente giusta l'articolo 3 capoversi 2 o 3 si assicura che i terzi incaricati rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

³ Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Sezione 4: Comunicazione dei dati

Art. 12 Ripresa da parte dei Cantoni

¹ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare le competenti autorità cantonali, per fini di razionalizzazione, a riprendere nei loro sistemi d'informazione i dati di persone per le quali sono competenti giusta la LDDS²¹, la legge sull'asilo²² o la legge sulla cittadinanza²³.

² La richiesta va indirizzata all'Ufficio federale competente giusta l'articolo 3 capoversi 2 e 3.

Art. 13 Comunicazione di serie di dati o di elenchi elettronici

¹ L'Ufficio federale degli stranieri può comunicare, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali che ha trattato o che ha fatto trattare nel sistema

¹⁸ RS 142.20

¹⁹ RS 142.31

²⁰ RS 141.0

²¹ RS 142.20

²² RS 142.31

²³ RS 141.0

di informazione alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali:

- a. autorità di cui all'articolo 9 capoverso 1;
- b. autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 1992²⁴ sulla statistica federale;
- c. terzi incaricati giusta l'articolo 11.

² L'Ufficio federale dei rifugiati può comunicare, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali che ha trattato o che ha fatto trattare nel sistema di informazione alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali:

- a. autorità di cui all'articolo 9 capoverso 2;
- b. autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale;
- c. terzi incaricati giusta l'articolo 11;
- d. Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati, per il coordinamento dei compiti affidati dalla legge sull'asilo²⁵ alle istituzioni di soccorso autorizzate;
- e. terzi incaricati della gestione dei conti di garanzia in virtù della legge sull'asilo, per l'adempimento dei loro compiti;
- f. Cassa di compensazione svizzera e casse di compensazione cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di finanziamento dei contributi minimi dell'AVS per i richiedenti l'asilo senza attività lucrativa.

Art. 14 Comunicazione nel caso specifico

Nel caso specifico, l'Ufficio federale competente ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 o 3 può, dietro richiesta scritta e motivata, comunicare ad altre autorità i dati personali del sistema d'informazione di cui esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali.

Art. 15 Comunicazione all'estero

La comunicazione di dati all'estero è retta dall'articolo 6 LPD²⁶, dagli articoli 22c e 25c LDDS²⁷ nonché dagli articoli 97 e 98 della legge sull'asilo²⁸.

²⁴ RS 431.01

²⁵ RS 142.31

²⁶ RS 235.1

²⁷ RS 142.20

²⁸ RS 142.31

Sezione 5: Disposizioni esecutive

Art. 16 Obbligo di vigilanza dell'organo di controllo cantonale

L'organo di controllo cantonale (art. 37 cpv. 2 LPD²⁹) controlla il rispetto della protezione dei dati nella sua sfera di competenza.

Art. 17 Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Esso disciplina segnatamente:

- a. le categorie dei dati personali trattati e i diritti d'accesso (diritti di consultazione e trattamento);
- b. le misure protettive tecniche ed organizzative contro il trattamento non autorizzato;
- c. la durata di conservazione dei dati;
- d. l'anonimizzazione e la distruzione dei dati personali una volta trascorsa la durata di conservazione.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 18 Modifica del diritto vigente

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Legge federale del 26 marzo 1931³⁰ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Art. 22d e 22e

Abrogati

2. Legge sull'asilo del 26 giugno 1998³¹

Art. 100 Sistema d'informazione

¹ Le autorità di ricorso gestiscono un sistema d'informazione per la registrazione dei ricorsi che pervengono loro, il controllo delle pratiche e l'allestimento di statistiche.

² Tali sistemi possono contenere dati degni di particolare protezione e profili della personalità nella misura in cui ciò sia necessario all'adempimento del compito legale.

²⁹ RS 235.1

³⁰ RS 142.20

³¹ RS 142.31

Art.100a Sistema di fascicoli personali e di documentazione

L'Ufficio federale, in collaborazione con le autorità di ricorso della Confederazione e con le competenti autorità cantonali, può gestire un sistema informatizzato di fascicoli personali e di documentazione.

Art. 101

Abrogato

Art. 19 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3458